

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2017 R.G.: pagamento trattenuta rapporto di lavoro, vertente
tra
N(omissis) (C.F.), rapp.to e difeso dagli Avv.ti (omissis) e (omissis), presso lo studio dei quali elett.te
domicilia in alla (omissis), in virtù di procura in atti, attore
e
C(omissis) (C.F.), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti (omissis) e (omissis),
presso lo studio dei quali elett.te domicilia in (omissis) in virtù di procura in atti, convenuto
e
BNACA s.p.a. (P. Iva: OMISSIS), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. (omissis),
presso lo studio del quale elett.te domicilia in (omissis), in virtù di procura in atti, convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attore: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni e
comparsa conclusionale.
Per il Consorzio: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni e
comparsa conclusionale.
Per la società convenuta: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle
conclusioni e comparsa conclusionale.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Premessa

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo
e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.

Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che il Sig. N(omissis) ha dedotto di essere
stato assunto alle dipendenze della G(omissis) S.p.A. –Consorzio (omissis), poi sciolta e
successivamente riunita nel C(omissis); di avere, nel corso del rapporto di lavoro, mediante cessione del
5° dello stipendio, contratto un prestito di durata decennale dal 1.9.05 al 31.8.15 inizialmente stipulato
con la (omissis) S.p.a., cui successivamente subentrava la **BANCA originator**; che detto finanziamento
prevedeva la restituzione della somma mediante il pagamento di n. 120 rate di € 120 ciascuna, da
effettuarsi mensilmente con trattenuta sullo stipendio; che, per effetto del detto finanziamento, il
C(omissis) datore di lavoro, sin dal mese di settembre 2005, gli effettuava la trattenuta dallo stipendio
contrassegnandola in busta paga come “cessione 1/5” o “cessione (omissis)”; che al 31.8.2010, data di
cessazione del rapporto di lavoro con il C(omissis), aveva pagato, mediante la detta trattenuta in busta
paga della somma fissa di € 120, n. 60 rate su complessive 120, e quindi avrebbe dovuto avere un residuo
debito verso la finanziaria di € 7.200 pari ad altre 60 rate di € 120 ciascuna; che il C(omissis), alla stessa
data di cessazione del rapporto (31.8.10), gli aveva trattenuto l'intero TFR maturato, pari ad € 12.246,61,
per effettuarne il versamento in favore del suindicato istituto finanziario e dunque estinguere il
finanziamento; di avere invece appreso in data 14.3.2011, dalla **BANCA originator**, che il proprio
debito non solo non era estinto – non risultando mai versata in favore dell'istituto di credito la somma
di € 7.200 (pari alle residue 60 rate di € 120 ciascuna) e fermo restando che gli era stato trattenuto l'intero
TFR maturato pari ad € 12.246,61 – ma che risultavano insolute ben 20 rate (9/05, 10/05, 11/05, 9/09,
11/09, 12/09, 1/10, 2/10, 3/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 1/11, 2/11 3/11), per

complessivi € 2.400 oltre interessi di mora, commissioni e spese; ciò nonostante nel corso del rapporto di lavoro le trattenute sullo stipendio mensile, relative ai mesi contestati, fossero state regolarmente effettuate dal C(omissis) che – ritenendo che il C(omissis) datore di lavoro avesse violato i generali obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e che fosse stato inadempiente rispetto agli obblighi derivanti ex art. 1260 e ss. c.c. in virtù del sottostante rapporto di cessione del credito (dipendente cedente/datore ceduto/finanziaria cessionaria) e che infine avesse trattenuto sine titolo l'intera somma maturata a titolo di T.F.R. – con ricorso ex art. 414 C.p.c. del 18/4/12 aveva convenuto in giudizio il C(omissis) suo ex datore innanzi al Giudice del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, al pagamento degli interessi di mora, calcolati sulle rate insolute, nonché al risarcimento del danno subito; che il Giudice del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere aveva quindi dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale ordinario; che con racc.te A.R. del 26.11.2013 e del 2.2.2015 (quest'ultima contenente altresì l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, rimasta priva di esito), a mezzo del sottoscritto procuratore, aveva formulato alla **BANCA originator** (ora **BANCA S.P.A.**), richiesta di restituzione delle somme residue dall'originario T.F.R., utilizzato in parte per il pagamento del finanziamento, nonché di estinzione del contratto di cessione n. 30417117, essendo stata regolarmente adempiuta la prestazione del debitore; che la **BANCA S.P.A.**, con lettera del 13.2.15, gli aveva comunicato di non potere accogliere le richieste, non essendo pervenuto alcun versamento da parte del C(omissis) a titolo di TFR e neppure alcuna comunicazione relativa alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, dovendosi ritenere quindi ancora attivo il contratto di finanziamento con il Sig. N(omissis).

In virtù di tali considerazioni l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'inadempimento e comunque l'illecita condotta del C(omissis) (oggi in liquidazione) e/o dell'**BANCA S.P.A.** nei confronti del Sig. N(omissis), in via esclusiva e/o in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di sua competenza, per i motivi di cui in premessa; 2) accertare e dichiarare che, per effetto dell'inadempimento e comunque dell'illecita condotta del C(omissis) (oggi in liquidazione) e/o della **BANCA S.P.A.**, in via esclusiva e/o in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di sua competenza, per i motivi di cui in premessa, il sig. N(omissis) ha subito i danni ingiusti consistenti nelle dannose conseguenze di cui al capo P) della premessa; 3) per l'effetto, condannare il C(omissis) (oggi in liquidazione) e/o la **BANCA S.P.A.**, in via esclusiva e/o in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di sua competenza: 3a) nella ipotesi di accertata regolare estinzione del finanziamento mediante versamento dell'importo residuo al momento della cessazione del rapporto lavorativo, alla restituzione in favore del Sig. N(omissis) della somma di € 5.046,61 pari alla differenza tra l'importo maturato a titolo di TFR e l'importo residuo necessario alla estinzione del detto finanziamento ovvero di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa per il medesimo titolo, il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo; 3b) nella ipotesi di accertata mancata e/o irregolare estinzione del finanziamento, alla restituzione in favore del Sig. N(omissis) della somma di € 12.246,61 pari all'importo dallo stesso maturato a titolo di TFR ovvero di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa per il medesimo titolo, il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo; 4) ancora per l'effetto, condannare il C(omissis) (oggi in liquidazione) e/o la **BANCA S.P.A.**, in via esclusiva e/o in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di sua competenza nonché di quella somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno per la mancata cancellazione del prestito e la conseguente ingiusta segnalazione nei SIC come "cattivo pagatore" nonché per l'ulteriormente conseguente preclusione all'accesso al mercato del credito per qualsiasi tipo di nuovo finanziamento".

I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto della domanda, deducendo l'infondatezza della stessa.

In particolare, il C(omissis) ha dedotto di aver pagato tutto quanto dovuto in ragione del finanziamento contratto dall'attore e la società convenuta ha dedotto di non aver ricevuto quanto dovuto.

Il merito

In primo luogo, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 30.10.01 n. 13533, in base al quale "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il

creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (principio ribadito da ultimo in Cass. n. 826 del 20/01/2015).

Nel caso di specie, deve affermarsi che l'attore abbia dato prova del titolo da cui discende l'obbligazione di pagamento oggetto della domanda formulata.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalle deduzioni delle parti, risulta provato in giudizio che tra l'attore ed in C(ommissis) sia intercorso rapporto di lavoro, in virtù del quale sono state effettuate mensilmente, dallo stipendio del sig. N(ommissis), le trattenute riportate nell'atto introduttivo (compresa la trattenuta del TFR al momento della cessazione del rapporto lavorativo), volte a pagare le rate del finanziamento concesso all'attore dalla società convenuta (cfr. buste paghe prodotte e mancata contestazione del convenuto C(ommissis) in merito al rapporto di lavoro ed alle trattenute).

A fronte di ciò, il C(ommissis) non ha offerto in giudizio prova certa e sufficiente del versamento effettuato, in favore della convenuta società, delle trattenute sullo stipendio dell'attore e del TFR non versato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Infatti, dalla documentazione prodotta dal C(ommissis) in relazione ai pagamenti che sarebbero stati effettuati, non emergono elementi sufficienti per ritenere che detti pagamenti siano riconducibili all'estinzione del finanziamento concesso all'attore.

Deve pertanto affermarsi che le trattenute sullo stipendio ed il mancato versamento del TFR siano stati effettuati indebitamente, non essendo stati destinati i relativi importi all'estinzione de pagamento.

Per tale ragione, la domanda di pagamento dell'importo oggetto del TFR deve essere accolta ed il C(ommissis) deve essere condannato al versamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 12.246,61, oltre interessi dal momento della condotta illegittima posta in essere (mancato versamento del TFR alla cessazione del rapporto di lavoro).

Va evidenziato, in merito all'importo da versare all'attore che, nelle conclusioni dell'atto di citazione, l'attore ha chiesto espressamente la restituzione dell'importo di € 12.246,61 maturato a titolo di TFR o del diverso importo a tale titolo dovuto.

Va inoltre considerato, sempre in merito alla quantificazione, che alcuna contestazione è stata mossa dal C(ommissis) con riferimento all'importo maturato a titolo di TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Tra l'altro in atti sono state prodotte le buste paga da cui risulta la correttezza del calcolo effettuato dal l'attore.

Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per illegittima iscrizione nel SIC, in quanto non è stata offerta prova della dedotta iscrizione e di eventuali difficoltà a reperire credito da istituti creditizi, in ragione dei fatti di causa.

Sotto il profilo in esame, va altresì considerato che l'attore non ha allegato né provato la sussistenza di specifici danni subiti nella propria sfera patrimoniale e/o non patrimoniale riconducibili alla condotta illegittima posta in essere dal Consorzio.

Lite temeraria

In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell' art. 96 c.p.c. avanzata dall'attore, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte convenuta.

A tale riguardo, infatti, va detto che "In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cass. Sez. Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).

Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte attrice abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.

Le spese

Nei rapporti tra attore e C(omissis), le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni affrontate e dell'attività effettivamente espletata. Nei rapporti tra attore e società convenuta, le spese di lite vanno compensate integralmente, in ragione dell'obiettiva difficoltà ad individuare il soggetto responsabile per i fatti oggetto della domanda, prima dell'instaurazione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maria Del Prete, così definitivamente provvede:

- condanna il C(omissis) convenuto al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 12.246,61, oltre interessi legali con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- rigetta la domanda formulata nei confronti della società convenuta (**BANCA s.p.a.**);
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna il C(omissis) al pagamento delle spese legali in favore dell'attore, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi e in € 250,00 per esborsi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra attore e società convenuta.

Santa Maria Capua Vetere, 1.4.2023

Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete